

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA MARCHE - APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/17, una Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Italiana Celiachia MARCHE - APS", anche "AIC MARCHE - APS", con sede legale nel Comune di Loreto; il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune "Associazione Italiana Celiachia" e riconosce in AIC Nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l'Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da AIC Nazionale, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di Associazione di promozione sociale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all'AIC Nazionale della quale l'Associazione fa parte.

L'Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- interventi e servizi sociali (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a del D Lgs 117/17):
- assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine;
- interventi e prestazioni sanitarie (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b del D Lgs 117/17):
- prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE;

- prestazioni socio sanitarie (di cui all' all'articolo 5, comma 1, lettera c del D Lgs 117/17);
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d del D Lgs 117/17):
- divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE;
- diffusione della conoscenza e dell'educazione sull'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;
- selezione, formazione e aggiornamento del personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;
- Organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE;
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i del D Lgs 117/17):
- realizzazione di attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE;
- realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Marche e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e l'accesso ai diritti;
- > attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui all'articolo 5, c 1, lettera t, del D.Lgs. 117/17):
- promozione di iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (di cui all'art 5 c 1, lettera u del D.Lgs. 117/17);
- cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
- servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulla dieta senza glutine;

- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti (di cui all'articolo 5, c 1, lettera w del D.Lgs. 117/17):
- sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l'accesso alle tutele e ai diritti;
- promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Marche, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc;
- raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE;
- promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;
- promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La partecipazione associativa non è collegata, in alcun modo, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati si distinguono in ordinari, onorari, benemeriti e sostenitori.

Chi intende divenire associato, deve presentare apposita domanda alla segreteria regionale e acquisterà la qualifica di socio ordinario associato versando la quota associativa

annuale di prima iscrizione. Potrà poi rinnovare la propria adesione versando la quota ogni anno.

I soci onorari sono scelti tra le persone che, pur non ancora associate, hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione; sono proposti da almeno tre consiglieri e nominati tali dal Consiglio Direttivo.

I soci benemeriti sono scelti tra gli associati e sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre consiglieri a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione.

I soci sostenitori sono gli associati che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 (sessanta) giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale AIC, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la

conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Associazione ad AIC Nazionale, scaturenti da statuto e regolamento riferibili ad AIC Nazionale.

L'Associazione, che ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC Nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC Nazionale, quali ad esempio quelle relative il Codice Etico. Le norme statutarie o regolamentari dell'Associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle norme regolamentari di AIC nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC Nazionale secondo i propri regolamenti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, morosità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri della Federazione AIC Nazionale su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'esclusione degli associati per morosità è automatica, senza bisogno di alcuna deliberazione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

L'Associazione si riserva, nei casi di necessità previsti dal presente Statuto, di fare riferimento al Collegio dei Probiviri della Federazione AIC Nazionale.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'Associazione al momento dell'Assemblea conta meno di 500 (cinquecento) soci, sino ad un massimo di 5 (cinque) associati se l'Associazione al momento dell'Assemblea conta almeno 500 (cinquecento) soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza.

L'assemblea può esser tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

Il Consiglio Direttivo, preventivamente, stabilisce con propria delibera la modalità di espletamento dell'Assemblea (presenza, da remoto, mista).

In particolare, è necessario:

- (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri della Federazione AIC Nazionale di deliberare in merito alla loro espulsione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- determinare l'importo della quota associativa;
- redigere modifiche allo Statuto e all'eventuale Regolamento interno dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere (nel rispetto delle previsioni del Codice del Terzo Settore, una tra queste ultime due cariche può comunque essere scelta anche tra persone esterne al Consiglio Direttivo, quali soci o dipendenti nel rispetto delle norme pro-tempore vigenti. In tal caso resta in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo);
- nominare le Commissioni di lavoro;
- nominare il Comitato Scientifico Regionale e il suo Coordinatore;
- avere la facoltà di nominare, tra gli Associati esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- esercitare ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

All'atto dell'accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge. Il Consigliere che nel corso del suo mandato si trovasse in condizioni di conflitto d'interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri Consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d'interessi. Al conflitto d'interessi si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di far subentrare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengano a mancare alcuni di quelli in carica; i membri subentrati dovranno essere nominati seguendo la graduatoria in ordine decrescente tra i primi dei non eletti della stessa provincia. Al venir meno di tutti i Consiglieri della stessa provincia, si provvederà a nominare il nuovo Consigliere seguendo la graduatoria regionale in ordine decrescente, scegliendo il Consigliere tra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo può nominare figure esterne agli Organi sociali, anche non iscritte, per la realizzazione e gestione di progetti necessari per il raggiungimento di fini sociali.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti ed esso assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza a condizione che:

(a) sia consentito al presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile - nella funzione di Presidente - una sola volta consecutiva e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,

contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri dell'Associazione Nazionale, ai sensi del vigente Statuto della Federazione, ha il compito di dirimere, prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie, gli eventuali conflitti tra gli associati o tra questi e gli organi direttivi di AIC Marche.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Proviviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione - comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano - superino Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio

sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione - comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano - superino 1.000.000,00 (un milione e zero centesimi) di euro.

ART. 18

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per

cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea chiamata a nominare il liquidatore/liquidatori, tra quelli aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale, sempre nel rispetto dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

I liquidatori sono scelti dall'assemblea preferibilmente tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23

(Norme transitorie e di attuazione)

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea in sessione Straordinaria nella riunione del 18 novembre 2023, sostituisce ed annulla quello precedente.

Gli attuali Organi associativi rimangono in carica fino alla naturale scadenza del relativo mandato, anche se eletti e/o nominati secondo le procedure contemplate nello Statuto precedente.

F.to: Romina Giommarini

Barbara Federici (s.s.)

Copia conforme all'originale cartaceo, su supporto informatico, firmata digitalmente da me, Barbara Federici, Notaio in Jesi, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N..

Jesi, 01 dicembre 2023.